

Regolamento (UE) DPI 2016/425



1. Modalità e tempi di applicazione :

Il Regolamento (UE) 2016/425 è entrato in vigore il 20 aprile 2016 e viene applicato dal 21 aprile 2018.

Per l'anno successivo, tuttavia, la nuova normativa coesisterà con la Direttiva 89/686 che **verrà definitivamente abrogata il 21 aprile 2019**.

Ciò vuol dire che durante questo anno di transizione, le aziende potranno immettere sul mercato indistintamente prodotti conformi alla Direttiva o conformi al Regolamento.

(ndr Per immissione sul mercato va intesa la prima messa a disposizione del DPI sul mercato Europeo = momento in cui la merce viene sdoganata)

Al termine di questo periodo transitorio , i DPI potranno essere immessi solamente se conformi al Regolamento.

Ciò non significa, tuttavia, che non potranno circolare sul mercato DPI che rispondono ai requisiti della precedente normativa:

l'Articolo 47.1 del Regolamento (UE) specifica, infatti, che le certificazioni di prodotti immessi sul mercato in una data antecedente al 21 aprile 2019 e rilasciate secondo quanto prescritto nella Direttiva, rimangono valide fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima. Al termine di questo periodo sarà necessario procedere con una nuova certificazione conforme al Regolamento.

Tutti i prodotti che saranno invece già presenti nella catena di distribuzione (ovvero già messi a disposizione sul mercato, quindi presenti in qualsiasi magazzino della UE indifferentemente che sia distributore, grossista o dettagliante), potranno essere commercializzati fino alla naturale scadenza del DPI (se indicata) o del relativo attestato di certificazione CE e, qualora il certificato non riporti la data di scadenza, fino alla data ultima del 21/04/2023 (data di ultima validità di tutti gli attestati di certificazione CE secondo Direttiva CEE 89/686).

Ricordiamo che ai sensi del nuovo Regolamento gli utilizzatori finali non sono considerati operatori economici, pertanto potranno continuare ad usare i DPI certificati secondo la vecchia Direttiva 89/686 CEE anche dopo tale data (21/04/2023) e fino alla scadenza del dispositivo se e dove eventualmente indicato dal fabbricante.

Regolamento (UE) DPI 2016/425

2. Principali novità del Regolamento rispetto alla Direttiva abrogata:

- La classificazione dei DPI ora è effettuata per categorie di rischio e non più di prodotto;
- La classificazione di alcune categorie di prodotto è stata modificata;
- La protezione dell'udito, ora classificata come (rischio di) "rumore nocivo", passerà dalla Categoria II alla Categoria III;
- Ogni prodotto dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE (o da un link alla pagina in cui tale dichiarazione è disponibile);
- La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE devono essere conservate per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del DPI;
- I certificati di nuova emissione hanno un periodo di validità/una data di scadenza di 5 anni;
- Sono stati delineati gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura e distribuzione.
-

DI SEGUITO ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE AI QUESITI PIÙ COMUNI SUL PERIODO DI TRANSIZIONE DEL REGOLAMENTO:

D. Sono un utilizzatore: con il nuovo Regolamento EU 2016/425 fino a quando posso continuare ad usare i DPI certificati con la vecchia Direttiva CEE 89/686 ?

R : I DPI acquistati e certificati con la vecchia Direttiva CEE 89/686 potranno continuare ad essere utilizzati fino alla naturale scadenza del dispositivo se e dove eventualmente indicato dal fabbricante

D. Sono un distributore: con il nuovo Regolamento EU 2016/425 fino a quando posso continuare a vendere i DPI certificati con la vecchia Direttiva CEE 89/686 ?

R : per rispondere a questa domanda è necessario ribadire queste due definizioni:

- “ messa a disposizione sul mercato” : la fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’UE nell’ambito di un’attività commerciale (distributori)
- “immissione sul mercato” : la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell’UE(fabbricanti e importatori)



Regolamento (UE) DPI 2016/425

A questo punto possiamo dire che tutti i DPI che rispettano la vecchia Direttiva CEE 89/686 “immessi sul mercato” (ovvero sdoganati) prima del 21 aprile 2019 possono essere messi a disposizione fino alla naturale scadenza del dispositivo se e dove eventualmente indicato dal fabbricante (ovvero entro e non oltre il 21 aprile 2023)

A disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

* Questa divulgativa è stata predisposta da Industrial Starter S.p.A. sulla base delle comunicazioni disponibili al momento della pubblicazione ed è esclusivamente un aiuto alla cognizione di alcuni aspetti legati al nuovo regolamento (UE) 2016/425. Non è quindi da recepire come documento esaustivo sui contenuti del Regolamento stesso.

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 – Altavilla Vicentina
Vicenza – Italy

Telephone: +39 0444-573422
Telefax: +39 0444-574897
E-mail: info@ind-starter.com
Web: www.industrialstarter.com

Reg. Imprese: Vicenza
Cod. fisc./P. IVA/VAT. n°: IT. 00619090244
R.E.A.: 142034/VI
Cap. Soc. 907.500,00 i.v.

Pagina 3 di 3